



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA**  
**Direzione Generale**

AOODRPU Prot.n.11006

Bari, 24 maggio 2017

**IL DIRETTORE GENERALE**

VISTO il D.L.vo n.297/1994 e successive modifiche ed integrazioni;  
VISTO il D.P.R. n.487/1994 e successive modifiche ed integrazioni;  
VISTO il D.L.vo n.165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;  
VISTA la legge n.107 del 13.7.2015;  
VISTO il D.P.R. n. 19 del 14.2.2016 riguardante le nuove classi di concorso;  
VISTO il decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n.106 del 23.2.2016 con il quale è stato indetto il concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado;  
VISTO l'allegato 1 al precitato decreto recante il numero e la tipologia dei posti messi a concorso nella Regione Puglia;  
VISTO il D.M. n.94 del 23/2/2016 riguardante le disposizioni relative alla valutazione dei titoli valutabili nei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente;  
VISTO il D.M. n. 95 del 23/2/2016 riguardante le prove ed i programmi di esame dei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente;  
VISTO il D.M. n. 96 del 23.2.2016 riguardante i requisiti dei componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente;  
VISTO il D.M. n. 97 del 23.2.2016 riguardante la formazione delle commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami finalizzati al reclutamento del personale docente;  
VISTO in particolare l'art.9 del citato D.D.G. n.106/2016 che al comma 1 prevede che i candidati siano inseriti nella graduatoria di merito definitiva " nel limite massimo dei posti messi a bando per ciascuna procedura concorsuale maggiorati del 10% ai sensi dell'art.400, comma 15, del Testo Unico come modificato dall'articolo 1, comma 113, lettera g, della Legge " ed al comma 3 stabilisce che " per le classi di concorso per le quali è disposta l'aggregazione territoriale delle procedure sono approvate graduatorie distinte per ciascuna regione";  
VISTO il proprio decreto con il quale è stata costituita la Commissione Giudicatrice per la procedura concorsuale indetta con il già citato D.D.G. n.106/2016 relativa alla classe di concorso A060 – Tecnologia nella scuola secondaria di primo grado - ed i successivi decreti di rettifica e di integrazione;

VISTI	gli atti di valutazione delle prove e dei titoli predisposti dalla Commissione Giudicatrice su indicata;
VISTA	la graduatoria di merito compilata ai sensi dell'art.9, comma 1, del D.D.G. n.106/2016 dalla suddetta Commissione Giudicatrice per la procedura concorsuale relativa alla classe di concorso A060 – Tecnologia nella scuola secondaria di primo grado -;
VISTO	il decreto prot.n. 14612 del 9/9/2016 con il quale è stata approvata la graduatoria generale definitiva di merito relativa al concorso indetto con D.D.G. n. 106 del 23/2/2016 in ordine alla classe di concorso A060 – Tecnologia nella scuola secondaria di primo grado -;
VISTO	il decreto prot.n. 18733 del 2/11/2016 con il quale si è proceduto alla rettifica della precedente graduatoria;
VISTI	gli esposti – reclami prodotti da alcuni candidati inseriti nella su indicata graduatoria avverso la mancata e/o errata valutazione dei titoli dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso con conseguenziale mancata e/o errata attribuzione del relativo punteggio ai su menzionati titoli;
RITENUTO	quindi di dover procedere ad una nuova convocazione della commissione giudicatrice in questione per l'esame degli esposti – reclami;
CONSIDERATO	che la commissione giudicatrice ha proceduto all'esame degli esposti – reclami ed ha predisposto una nuova graduatoria relativa alla classe di concorso A060 – Tecnologia nella scuola secondaria di primo grado - ;
RITENUTO	pertanto di dover procedere, in sede di autotutela stante l'immediatezza ed il pubblico interesse concreto individuato nel ripristino dei principi di legalità dell'attività amministrativa e di quello di buona amministrazione, con l'annullamento del precedente decreto prot.n. 14612 del 9/9/2016 con allegata la graduatoria di merito e quindi con l'emanazione di un nuovo decreto di approvazione della graduatoria di merito così come predisposta dalla commissione giudicatrice;
VISTO	l'art. 5 del D.P.R. n.487 del 9 maggio 1994 e successive modificazioni ed integrazioni relativo alle categorie riservatarie ed ai titoli di preferenza spettanti ai candidati;
VISTA	la legge n.68 del 12.3.1999;
TENUTO CONTO	di quanto stabilito dalla normativa vigente in caso di parità di punteggio totale conseguito da più candidati;
RITENUTO	quindi, a mente del precitato art.9, comma 1, del D.D.G. n.106 del 23/2/2016 di dover approvare le graduatorie di merito nei limiti dei posti messi a concorso maggiorati del 10%;

#### DECRETA

Il precedente decreto prot.n. 14612 del 9/9/2016 con allegata la graduatoria definitiva relativa alla classe di concorso A060 – Tecnologia nella scuola secondaria di primo grado – è annullato.

Il precedente decreto di rettifica prot.n. 18733 del 2/11/2016 è confermato.

Ai sensi dell'art.9, comma 4, è approvata la nuova graduatoria generale definitiva di merito del concorso indetto con D.D.G. n.106 del 23/2/2016 per la classe di concorso A060 – Tecnologia nella scuola secondaria di primo grado - per n. 223 posti per docente per la Regione Puglia, compilata secondo l'ordine del voto finale di merito riportato dai candidati in centesimi e tenuto conto delle preferenze.

La precitata nuova graduatoria generale definitiva di merito è stata formulata ai sensi dell'art.9, comma 1, del citato D.D.G. n.106/2016 che prevede l'inserimento nella stessa dei candidati “ nel limite massimo dei posti messi a bando per ciascuna procedura concorsuale maggiorati del 10% ai sensi dell'art.400, comma 15, del Testo Unico come modificato dall'articolo 1, comma 113, lettera g, della Legge”.

La stessa graduatoria è allegata al presente provvedimento e ne costituisce parte integrante.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, per soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo elettronico di questo Ufficio Scolastico Regionale, sul sito web [www.pugliausr.it](http://www.pugliausr.it).

Di tale pubblicazione è data contemporanea comunicazione tramite la rete INTRANET e sul sito INTERNET del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

IL DIRETTORE GENERALE  
Anna Cammalleri